



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 1

OGGETTO: *Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di C.D. ERSI n.1/2017 avente ad oggetto "Approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente di Governo d'Ambito Teramano e il Gestore Ruzzo Reti S.p.A" – Approvazione.*

L'anno **Duemiladiciotto.** addì **venti** del mese di **febbraio**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	X	
DI CICCIO MAURO	COMPONENTE		X
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE		X
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	

Assiste il Segretario **Dott. Fabrizio Bernardini**

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti, Dott.ssa Enza Pomante e il Direttore Generale, Arch. Tommaso Di Biase.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;

VISTI:

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Deliberazioni Autorità Energia Elettrica Gas e il Sistema Idrico - AEEGSI:

- 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 recante la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali;
- 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 recante Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2;

VISTE le LL.RR. n. 2/97 e s.m.i., n. 31/2010 e s.m.i. e n. 9/2011 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale D.P.G.R. n.1 del 16.01.2013;

VISTA la delibera G.R.A. n. 979 del 28.08.2006 con la quale sono state stabilite direttive per la gestione del servizio ed è stata approvata la Convenzione - tipo e relativo Disciplinare;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, inerente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTI in particolare i commi 15, 16, 17, 20 e 21 della L.R. 9/2011 inerenti al Commissario Unico Straordinario;

VISTO il D.P.G.R. n. 37 del 13/04/2016 con il quale l'Ing. Luciano Di Biase è stato nominato Commissario Unico Straordinario ai sensi della L.R. 9/2011 fino alla costituzione e alla piena operatività dell'ERSI che avverrà a seguito di insediamento di tutti gli organi di cui all'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011;

VISTO in particolare il comma 15 della L.R. 9/2011 che prevede “ ... omissis....*L'ERSI (CUS fino alla piena operatività del costituendo Ente) firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori*”;

VISTA la Delibera di Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 5 Teramano n. 20 del 25/06/2003, con cui è stata affidata in house la gestione del Servizio Idrico Integrato, fino al 30/06/2023 alla Società Ruzzo Servizi S.p.A. ora Ruzzo Reti S.p.A.;

RICHIAMATA la Convenzione e il relativo Disciplinare per la gestione del Servizio Idrico Integrato firmata dalle parti in data 23/12/2003;

CONSIDERATO, che con la Deliberazione 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, l'AEEGSI ha disposto che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del D.Lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la nota prot. 501 del 20/04/2016 con cui è stato comunicato al Gestore che con il supporto di ANEA era in corso la predisposizione dell'accordo convenzionale in ottemperanza delle disposizioni AEEGSI;

RICHIAMATA la nota prot. 625 del 18/05/2016 con cui è stata trasmessa al Gestore la bozza della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente di Governo d'Ambito Teramano e il Gestore Ruzzo Reti S.p.A. per acquisirne le eventuali osservazioni;

VISTI gli esiti dell'incontro tenutosi in data 15 giugno 2016 a Pescara presso la sede dell'EGAtO Pescara per la definizione del testo della Convenzione, come da resoconto trasmesso con nota del 16/06/2016, che pienamente condiviso dalle parti è stato trasmesso con nota del 22/06/2016;

RICHIAMATA la nota di questo Ente prot. N. 843 del 01/07/2106 di trasmissione, ai fini della sottoscrizione, del testo della convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATE altresì la nota di riscontro e sollecito di questo Ente prot. n. 952 del 27/07/2016 trasmessa in pari data alla società Ruzzo Reti, e la successiva nota prot. n. 997 del 09/08/2016;

VISTO il successivo incontro in data 06/09/2016 tenutosi presso la sede di questo Ente tra rappresentanti dell'Ente di Governo dell'Ambito e della società Ruzzo Reti S.p.A.;

EVIDENZIATE le ulteriori e successive comunicazioni in merito intercorse con la Ruzzo Reti S.p.A. nonché i chiarimenti e gli indirizzi in merito forniti da questo Ente con mail prot. 1096 del 09/09/2016 e nota prot. n. 1110 del 14/09/2016;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente di Governo d'Ambito Teramano e il Gestore Ruzzo Reti S.p.A, giusta Deliberazione Consiglio Direttivo ERSI n.1/2017 , la Ruzzo Reti ricorreva in giudizio ritenendo che alcuni contenuti della Convenzione approvata dall'ERSI, ponevano la Società in una posizione di difficoltà rispetto agli aspetti patrimoniali, difficoltà che richiedevano il coinvolgimento degli azionisti rispetto alle decisioni da adottare;

CONSIDERATO che, a seguito del ricorso presentato dalla Ruzzo Reti SpA , l'ERSI, confermando gli aspetti generali della convenzione , rilevando l'anomalia della modalità di ricorso da parte della Società "in house", al fine di evitare l'insorgere di gravosi oneri connessi al gestione del contenzioso, si è reso disponibile a rivedere i contenuti di alcuni commi della convenzione al fine di renderli maggiormente comprensibili e chiari;

CONSIDERATO che , a seguito della disponibilità dell'ERSI , sono stati svolti numerosi incontri utili ad evidenziare le migliorie e chiarimenti da inserire in alcuni commi della convenzione approvata con Deliberazione ERSI n.1/2017, migliorie e chiarimenti comunque conformi allo standard delle convenzioni adottate con gli altri soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato Abruzzese;

PRESO ATTO che a seguito degli incontri tra ERSI e RUZZO RETI sono state rilevate la necessità di apportare chiarimenti ed integrazioni agli:

- ART.6, Commi 4,5,6;
- ART.13, Commi 4,8;
- ART.17, Comma 1;
- ART.32, Comma 7.

così come riportato **nell'allegato A**;

PRESO ATTO che in occasione degli incontri tra le parti è stata rilevata ed evidenziata l'anomalia che ha visto il soggetto controllato proporre ricorso verso il controllato, rischiando di produrre danni amministrativi e giuridici sulla tipologia di affidamento in essere (c.d. "in house");

RITENUTO di poter accogliere comunque le proposte di chiarimenti ed integrazioni agli articoli 6,13,17 e 32 della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente di Governo d'Ambito Teramano e il Gestore Ruzzo Reti S.p.A. redatta integrando le clausole della Convenzione Tipo AEEGSI e le ulteriori norme nazionali e regionali di settore in modo da renderla pienamente conforme alle norme vigenti;

RILEVATO che, a seguito di accettazione formale dei chiarimenti e proposte di modifica agli art.6, 13, 17 e 32 della Convenzione, la RUZZO RETI, post Assemblea dei Soci, ha ritirato il ricorso giudiziario nei confronti dell'EGAtO Teramano e ERSI Abruzzo;

RILEVATO che le modifiche proposte non incidono in maniera sostanziale sul contenuto dell'originaria convenzione Deliberata dal C.D. ERSI con provvedimento n.1/2017;

DATO ATTO che quanto qui riportato integra ed approvato sostituirà i contenuti della Deliberazione ERSI n.1/2017 ritenendo gli stessi, nella parte di cui all'allegato A, superati, sostituiti o integrati;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione alla ASSI della Provincia di Teramo;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- le LL.RR. 2/97 e s.m.i. e 9/2011 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione ERSI (Sede operativa Ambito Teramano) n.1/2017;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'efficacia della presente deliberazione cessa ove alla data prevista per l'udienza del giudizio instaurato dal Soggetto Gestore, alla data del 21/02/2018, non sia presentata la rinuncia agli atti del giudizio da parte del difensore incaricato;
3. **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni apportate agli ART.6 (commi 4,5,6), ART.13 (commi 4,8), ART.17 (comma 1), ART.32 (comma 7) della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo" tra l'Ente di Governo d'Ambito Teramano e il Gestore Ruzzo Reti S.p.A., così come riportate nell'Allegato A della presente Deliberazione;
4. **DI INCARICARE** la direzione dell'Ente di Governo d'Ambito Teramano ad apportare le modifiche riportate nell'allegato A al documento di convenzione approvato con Deliberazione ERSI n.1/2017 redigendo apposito testo integrato da sottoporre alla sottoscrizione dell'atto da parte di Ruzzo Reti S.p.A.;
5. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione:
 - a. alla ASSI della provincia di Teramo;
 - b. all'Autorità Regolazione Energia, Reti e Ambiente – ARERA;
 - c. al Gestore del S.I.I. Ruzzo Reti S.p.A.;
 - d. alla Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale www.ersi-abruzzo.it.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ERSI

Arch. Tommaso Di Biase



ART.	TESTO APPROVATO	TESTO ORIGINALE CONVENZIONI STANDARD
ART.6	<p>Comma 4: Gli eventuali proventi derivanti dalle predette attività e/o servizi saranno ripartiti tra Gestore ed ERSI, il quale provvederà a devolverli al Gestore per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza, nel rispetto delle disposizioni ARERA. <u>In particolare, per quanto attiene all'attività idroelettrica, si applica il Titolo III della L.R. 25/2011.</u></p> <p>Comma 5: L'utilizzo di acque concesse ad uso plurimo, per usi diversi dal potabile e industriale, come quello idroelettrico, è possibile nel rispetto delle L.R. 25/2011. Esso costituisce attività senza fini di lucro ed i relativi proventi sono destinati all'ERSI, <u>ai sensi dell'art.6 L.R. 25/2011, qualora ne ricorrano i presupposti.</u> Dette attività dovranno essere oggetto di contabilità separata.</p> <p>Comma 6: Gli impianti necessari per eventuali attività idroelettriche, se non già demaniali, <u>al termine della concessione idroelettrica sono ascritti per il loro valore residuo,</u> alla categoria dei beni gratuitamente devolvibili a favore del demanio degli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale o del demanio regionale, a quest'ultimo se alimentate da esistenti opere regionali o da loro estendimenti, e conferiti ad essi al termine della durata della Convenzione come precisato nel Disciplinare, <u>da concordare tra le parti.</u></p>	<p>Comma 4: Gli eventuali proventi derivanti dalle predette attività e/o servizi saranno ripartiti tra Gestore ed ERSI, il quale provvederà a devolverli al Gestore per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza, nel rispetto delle disposizioni AEEGSI.</p> <p>Comma 5: L'utilizzo di acque concesse ad uso plurimo, per usi diversi dal potabile e industriale, come quello idroelettrico, è possibile nel rispetto delle L.R. 25/2011. Esso costituisce attività senza fini di lucro ed i relativi proventi sono destinati all'ERSI per il finanziamento del programma degli interventi o per la riduzione della tariffa. Dette attività dovranno essere oggetto di contabilità separata.</p> <p>Comma 6: Le opere e gli impianti necessari per eventuali attività idroelettriche, se non già demaniali, sono ascritti alla categoria dei beni gratuitamente devolvibili a favore del demanio degli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale o del demanio regionale, a quest'ultimo se alimentate da esistenti opere regionali o da loro estendimenti, e conferiti ad essi al termine della durata della Convenzione come precisato nel Disciplinare.</p>
ART.13	<p>Comma 4: E' conferito al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio, ed è altresì riconosciuto allo stesso il diritto di utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del servizio. Le relative condizioni giuridiche e tecniche sono indicate nel Disciplinare, <u>da concordare tra le parti.</u></p>	<p>Comma 4: E' conferito al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio, ed è altresì riconosciuto allo stesso il diritto di utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del servizio. Le relative condizioni giuridiche e tecniche sono indicate nel Disciplinare allegato.</p>

ART.13	<p>Comma 8: Ai sensi dell'art.10, comma 5, del Regolamento DPGR n.1 del 16.01.2013, il Gestore fornisce all'ERSI, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'articolo 1 della L.R. 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio.</p>	<p>Comma 8: Ai sensi dell'art.10, comma 5, del Regolamento DPGR n.1 del 16.01.2013, il Gestore fornisce all'ERSI, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'articolo 1 della L.R. 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio.</p>
ART.17	<p>Comma 1: <u>Ai sensi dell'art.173 del D.Lgs. 152/2006, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.</u></p>	<p>Comma 1: Ai sensi dell'art.173 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto ad assumere il personale, proveniente dalle precedenti gestioni esistenti, in servizio con rapporto a tempo indeterminato, alla data del 31/12/2005, nella posizione giuridica da questo rivestita presso l'ente di provenienza.</p>
ART.32	<p>Comma 7: Opere, impianti e canalizzazioni del Servizio Idrico Integrato, in caso di subentro alla gestione unica d'ambito, saranno oggetto di applicazione dell'art.31, allegato A, Deliberazione AEEGSI n.664/R/IDR/2016 e ss.mm.ii, al netto dei contributi a fondo perduto</p>	<p>Comma 7: Opere, impianti e canalizzazioni dovranno essere restituiti all'ERSI dal Gestore in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, e non saranno oggetto di compenso se non ove</p>

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.


IL PRESIDENTE
AVV. DANIELA VALENZA



PROPONENTE
ARCH. TOMMASO DI BIASE



IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI



IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE



DATA 13 GIU. 2018

DELLA SUPOSTA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 13 GIU. 2018,
AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'E.R.S.I. ALL'INDIRIZZO
WWW.ERSI-ABRUZZO.IT PER GIORNI QUINDICI

IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'EGATO N. 5 TERAMANO IN DATA
13 GIU. 2018 È DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 134
COMMA 3 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IL GIORNO 28 GIU. 2018.

IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI